



CRITERI DELIBERATI DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 13/12/2024

Delibera n. 23:

➤ CRITERI DI SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI INTERMEDI E FINALI

La valutazione, distinta come operazione dalla misurazione, è l'insieme di operazioni e procedimenti aventi come scopo l'accertamento dell'efficacia dell'attività didattica, rispetto al grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e consente la verifica e il controllo della validità del processo di apprendimento/insegnamento. La valutazione non costituisce un momento a sé stante e non verte esclusivamente sui risultati delle singole verifiche effettuate, ma fa parte di un processo pedagogico globale in cui lo studente viene messo a conoscenza delle procedure e dei criteri attuativi. Ai fini della valutazione sarà preso in considerazione il grado di padronanza acquisito dagli studenti relativamente ai seguenti indicatori:

- Uso della lingua e del linguaggio specifico;
- Contenuti (informazioni, regole e principi);
- Competenze (nella comprensione, analisi, sintesi, comparazione e correlazione di concetti nello specifico ambito disciplinare);
- Competenze nel trasferire i paradigmi propri delle varie discipline in campi disciplinari diversi; Autonomia di giudizio, originalità, creatività, elaborazione critica

adottando la seguente tabella di conversione prestazione/voto:

Voto	Conoscenze (in termini di significatività, stabilità e fruibilità)	Abilità (applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi)
10	Conoscenze complete, approfondite autonomamente e ampliate. Conoscenza approfondita e ricca del lessico specifico.	Applica in modo autonomo e corretto le conoscenze anche a problemi complessi, trova da solo soluzioni migliori; espone in maniera fluida con un lessico ricco e appropriato.
9	Conoscenze complete con approfondimento. Conoscenza approfondita del lessico specifico.	Applica in modo autonomo e corretto, anche a problemi complessi, le conoscenze; se guidato trova soluzioni migliori; espone in maniera fluida con utilizzo di un lessico ed appropriato
8	Conoscenze complete, qualche approfondimento. Buona conoscenza del lessico specifico.	Applica le conoscenze, anche a problemi complessi, in modo corretto. Espone in modo corretto con proprietà di lessico.
7	Conoscenze discrete con qualche approfondimento guidato. Lessico specifico utilizzato con discreta proprietà.	Applica le conoscenze, anche a problemi complessi, ma con imperfezioni. Espone correttamente con discreta proprietà lessicale.
6	Conoscenze essenziali. Lessico specifico essenziale.	Applica le conoscenze fondamentali, espone in modo semplice, con qualche improprietà nel linguaggio.

5	Conoscenze superficiali e parziali, improprietà di linguaggio.	Applica le conoscenze minime solo se guidato, commette qualche errore; espone in modo impreciso.
4	Conoscenze carenti e lacunose; scarsa conoscenza del lessico specifico.	Applica, con fatica e solo se guidato, le conoscenze possedute e commette frequenti errori; espone in modo improprio e riduttivo.
3	Frammentarie e gravemente lacunose. Il lessico specifico non è acquisito.	Non sa trovare soluzioni. Il compito è portato a termine in modo totalmente errato.
2	Non presenti o gravemente errate.	Non sa trovare soluzioni; il compito non è portato a termine.
1	nessuna	Nessuna

In applicazione degli Artt. 4 c. 1) e 6 c. 1) dell'OM 92 del 5 novembre 2007, al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di classe, il Collegio dei Docenti adotterà i seguenti criteri per lo svolgimento degli scrutini intermedi e finali:

Definizione di debito formativo

Viene considerata insufficienza formativa, per la quale dovranno essere previsti opportuni interventi di recupero e sostegno sia in corso d'anno che in occasione dell'eventuale sospensione del giudizio, la presenza prevalente, nel periodo cui si riferisce la valutazione, di risultati che riflettano la mancata acquisizione di una parte significativa degli aspetti e/o concetti fondamentali, e/o notevoli difficoltà di decodificazione e di rielaborazione dei dati tali da impedire o inficiare l'assimilazione dei contenuti successivi. Nel caso dello scrutinio finale, l'insufficienza formativa si configura come debito formativo e può essere motivo di non promozione se, valutata insieme ad ogni altro elemento valutativo, si configura come insuperabile e tale da compromettere il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto del curricolo. Nei casi in cui, nonostante la presenza di debiti formativi, il Consiglio di classe intravede la possibilità dell'allievo di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline attraverso le azioni di recupero organizzate dalla scuola, essi daranno origine alla sospensione del giudizio;

Una carenza di risultati più limitata nella quantità e nella qualità rispetto a quella definita precedentemente, che indichi carenze nelle abilità o nelle conoscenze non così profonde da incidere sull'apprendimento futuro, in quanto sono presenti, pur se in modo non approfondito, gli elementi disciplinari fondamentali, può non dare origine a un debito formativo anche se, in questo caso, va comunque segnalata alle famiglie e seguita perché non si trasformi in un debito formativo;

Le delibere di promozione o di non promozione devono essere il prodotto di una attenta valutazione della figura complessiva di ogni singolo alunno e della dinamica che ne ha caratterizzato il processo di apprendimento, evitando scelte fondate su procedimenti meccanici o su fattori settoriali o parziali. Pertanto, nel caso di alunni con debiti formativi, a tali delibere si perverrà attraverso una discussione che valuterà:

- la quantità e l'entità delle insufficienze nella loro dinamica, messe a confronto con i livelli di partenza (vedi in particolare la valutazione delle competenze in italiano per gli studenti stranieri);
- il deficit di informazione e formazione: ampiezza e profondità delle lacune, consistenza delle stesse, loro collocazione nella catena di organizzazione e sviluppo dei contenuti della disciplina, centralità o complementarietà delle conoscenze/competenze perdute e loro eventuale propedeuticità rispetto ad altre da acquisire nelle fasce scolastiche successive;

- elementi extra-cognitivi: impegno, assiduità, situazione familiare e sociale e fisica;
- capacità di recupero delle lacune: essa va accertata con una accurata analisi del potenziale degli allievi sia a livello di capacità e attitudini, sia a livello di metodo di studio, di volontà e di motivazioni;
- trend prestazionale (evoluzione/stasi/involuzione - progresso/regresso) con riferimento all'intero anno scolastico e non al breve periodo;
- origine degli insuccessi scolastici: si cercherà sulla base degli elementi noti di comprendere le cause dell'insuccesso.
- gli altri fattori, anche contestuali, che abbiano condizionato il profitto.

Una volta correlati tutti gli elementi, in presenza di una o più insufficienze, si potrà pervenire alla sospensione del giudizio solo qualora i parametri di potenziale e di trend siano caratterizzati da chiara positività e siano esclusi atteggiamenti di negligenza grave. In questo caso gli allievi saranno tenuti alla frequenza dei corsi di recupero organizzati dalla scuola, sostenere in seguito ad essi la prova di verifica del superamento del debito formativo (nel caso in cui gli stessi siano stati previsti e programmati), ed essere rivalutati dal Consiglio di classe che scioglierà la riserva con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva. La valutazione terrà conto delle prestazioni relative ad abilità e contenuti propri sia della fascia scolare di appartenenza sia di quelle precedenti. Il consiglio di classe potrà deliberare la non promozione qualora l'insufficienza grave, anche in una sola disciplina, si ripeta per più anni scolastici successivi.

Le delibere di promozione o di non promozione conseguenti allo svolgimento delle prove di recupero dei debiti formativi terranno conto dei seguenti criteri: (Nota: a, b e c come sopra)

- la quantità e l'entità delle insufficienze nella loro dinamica, messe a confronto con i livelli di partenza (vedi in particolare la valutazione delle competenze in italiano per gli studenti stranieri);
- il deficit di informazione e formazione: ampiezza e profondità delle lacune, consistenza delle stesse, loro collocazione nella catena di organizzazione e sviluppo dei contenuti della disciplina, centralità o complementarietà delle conoscenze/competenze perdute e loro eventuale propedeuticità rispetto ad altre da acquisire nelle fasce scolastiche successive;
- elementi extra-cognitivi: impegno, assiduità, situazione familiare e sociale e fisica;
- eventuale presenza di carenze segnalate nello scrutinio di giugno;
- (per gli alunni che frequentano i corsi di recupero organizzati dalla scuola) frequenza di almeno l'80% delle lezioni, con giustificazione scritta delle assenze da parte dei genitori, e impegno dimostrato dall'alunno durante il corso.

Nella valutazione degli alunni stranieri, per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare, si terrà conto, per quanto possibile, della storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle abilità e delle competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prenderanno in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si deciderà il passaggio o meno da una classe all'altra occorrerà far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'allievo. Si farà in ogni caso riferimento, per quanto di pertinenza, al "Protocollo per l'inserimento degli alunni stranieri" dell'Istituto.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al Decreto L.vo. n. 297/1994, ed è espressa con votazione in decimi rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell'alunno con disabilità. La valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance. Gli insegnanti assegnati alle attività

per il sostegno, assumendo la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano parteciperanno a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe con diritto di voto, su tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari.

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti terranno conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di verifica, saranno adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

A norma della Legge 11 gennaio 2007 n° 1 e della CM 17 gennaio 2007 n° 5, in sede di scrutinio finale delle classi quinte, in relazione alle decisioni di ammissione o non ammissione agli esami di Stato, si procederà ad una valutazione dello studente che tenga conto delle conoscenze e delle competenze da lui acquisite nell'ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione complessiva tale da consentirgli di affrontare l'Esame di Stato. La non ammissione dovrà essere specificatamente motivata.

Delibera n. 24:

➤ **CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO**

Voto di condotta: un voto di condotta pari o superiore a 9 potrà dare origine ad un credito corrispondente al valore massimo della banda di oscillazione prevista per la media dei voti conseguita;

Media dei voti: una media dei voti superiore di almeno 50/100 l'intero potrà dare origine ad un credito corrispondente al valore massimo della banda di oscillazione prevista per quella media;

Partecipazione con merito ad attività complementari quali i corsi di eccellenza e i Progetti PON, agli scambi culturali, ai soggiorni linguistici e alle iniziative scolastiche varie;

Partecipazione alla vita dell'Istituto (quali, ad esempio, la partecipazione alle attività di orientamento e la partecipazione agli organi collegiali della scuola)

Partecipazione significativa ai PCTO;

Partecipazione ad attività extrascolastiche (professionali, culturali e artistiche, musicali, sportive, di cittadinanza attiva e di volontariato, altre attività) debitamente documentate e ritenute dal Consiglio di classe coerenti con il PECUP.

Per l'attribuzione del credito negli scrutini successivi alle prove di recupero dei debiti formativi valgono i medesimi criteri.

Delibera n. 25:

➤ **CRITERI DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI RECUPERO E DI VERIFICA DEL SUPERAMENTO DEL DEBITO**

Moduli di massimo 9 ore (in presenza di almeno 8 allievi, derogabili a 6 in caso di richiesta motivata - es: complessità dei contenuti del corso, situazione degli alunni, svolgimento all'interno delle ore di potenziamento o recupero riduzione oraria) per le discipline Matematica, Fisica, Lingua straniera e per le discipline dell'Area tecnico - professionalizzante. Tutte le altre discipline dovranno essere recuperate con studio individuale, fatta salva l'organizzazione di interventi di recupero per quelle discipline per le quali si registrasse un elevato numero di debiti formativi.

Ogni allievo potrà frequentare, di norma, massimo 3 moduli di recupero divisi in tre fasce orarie nell'arco della mattinata.

Le prove di verifica saranno svolte a partire **da sabato 23 agosto 2025** e dovranno comunque concludersi **entro mercoledì 27 agosto 2025**. Le operazioni di scrutinio si effettueranno **nei giorni 28 e 29 agosto 2025**.